

**SCHEMA DEL CONTRATTO ATTUATIVO - Accordo quadro per la concessione di interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche degli Enti pubblici consorziati e relativi sistemi di regolazione e controllo con gestione dei TEE (titoli di efficienza energetica) – Lotto n. \_\_\_\_\_**

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in data \_\_\_\_\_,

TRA

-il Consorzio Energia Veneto, di seguito anche solo Consorzio CEV o CEV, con sede in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (il "Concedente");

E

-la Società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (il "Concessionario")

(il Concedente e il Concessionario di seguito, individualmente, anche la "Parte" o, congiuntamente, le "Parti").

PREMESSO CHE:

(A) La Commissione europea ha promosso nel 2008 l'iniziativa denominata "Patto dei Sindaci", di cui il Consorzio CEV è formalmente "Sostenitore", con la finalità di coinvolgere le città, anche di piccole dimensioni, nello sviluppo della politica energetica dell'Unione europea, tramite azioni miranti a attivare investimenti di efficienza energetica e a sviluppare le fonti energetiche rinnovabili, in attuazione del cosiddetto Pacchetto "20-20-20 al 2020" (20% di riduzione di combustibili fossili, 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>);

(B) il Consorzio CEV, è un'aggregazione di più di 1.200 Enti Pubblici sull'intero territorio nazionale che ha individuato con successo soluzioni efficienti per le attività della Pubblica Amministrazione ed in linea con tale obiettivo, in qualità di centrale di committenza, al fine di sviluppare importanti progetti, soprattutto nel settore energia ha bandito un accordo quadro per selezionare un Operatore Economico in grado di effettuare interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche degli Enti pubblici consorziati e gestire i relativi sistemi di regolazione e controllo con l'ulteriore gestione dei titoli di efficienza energetica;

(C) il Consorzio CEV ha bandito la procedura ad evidenza pubblica "Accordo quadro per la concessione di interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche degli Enti pubblici consorziati e relativi sistemi di regolazione e controllo con gestione dei TEE (titoli di efficienza energetica)", pubblicata in Gazzetta dell'Unione Europea il 28/12/2016 e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 30/12/2016;

(D) che la Società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto del presente Accordo

Quadro a favore dei Consorziati CEV alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente accordo e nell'offerta tecnica ed economica presentata in gara dallo stesso;

(E) Il Consorzio CEV mette a disposizione degli Enti consorziati che ne facessero richiesta la possibilità di riqualificare i propri impianti con investimenti a carico dell'aggiudicatario della procedura sopra individuata;

(F) che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo né i Consorziati aderenti, né il CEV, agli interventi di riqualificazione oggetto dell'Accordo Quadro;

(G) la Società dichiara, che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai documenti di gara per l'intervenuta selezione del Fornitore, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio;

(H) la documentazione tecnica ed economica presentata in sede di gara dalla Società \_\_\_\_\_ e tutti i documenti pubblicati dal Consorzio CEV ad essa relativi (Capitolato tecnico, documento di calcolo del canone ...), anche se non materialmente allegati, ne fanno parte integrante e sostanziale.

(I) Le Parti intendono pertanto sottoscrivere il presente Accordo al fine di regolare condizioni e termini della Concessione oggetto dell'Accordo Quadro

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **(1). OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione da parte del Concessionario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo della Concessione:

(a) l'esecuzione di interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche degli Enti pubblici consorziati e relativi sistemi di regolazione e controllo con gestione dei TEE (titoli di efficienza energetica).

L'attivazione della concessione si avrà nel momento in cui il Consorzio CEV comunicherà, a mezzo di posta certificata, al Concessionario, l'Ente Consorziato CEV che intende avvalersi dell'Accordo Quadro.

### **(2). TERMINI TEMPORALI**

L'Accordo Quadro sarà valido ed efficace tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino a che saranno trascorsi 9 anni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ferme le facoltà di recesso, risoluzione e revoca ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e del presente Accordo.

In merito ai TEE (Titoli di Efficienza Energetica) la vita utile dei progetti, il rilascio dei TEE e la successiva vendita potranno eccedere la durata contrattuale.

Gli Enti Consorziati CEV potranno aderire al servizio oggetto del presente Accordo Quadro entro 18 mesi dalla data di firma del presente Accordo. Il Contratto tra l'Ente Consorziato CEV ed il Concessionario non può superare la durata massima del presente Accordo Quadro.

Il Consorzio CEV, in via straordinaria e su richiesta del proprio Consorziato, può ammettere al progetto un proprio Ente Consorziato oltre il termine di 18 mesi sopra indicato, tuttavia, il Contratto tra l'Ente Consorziato CEV ed il Concessionario non può superare la durata massima del presente Accordo Quadro.

### **(3). OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

#### **a. Principali Obbligazioni del Concessionario**

Il Concessionario si impegna, in conformità al presente Accordo Quadro, alle relative disposizioni del D.Lgs 50/2016 e di ogni normativa applicabile, a espletare i servizi definiti di seguito indicati:

- Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione tecnologica delle Centrali Termiche e relativi sistemi di regolazione e controllo proposti in sede di gara allo scopo di migliorarne la funzionalità e sicurezza, ed ottenere una riduzione dei consumi di energia elettrica e combustibile; l'attività dovrà prevedere necessariamente la sostituzione di uno o più generatori di calore esistenti con generatori di calore a condensazione o pompe di calore elettriche a compressione di vapore, pompe di calore ad assorbimento o pompe di calore alimentate a gas naturale, con l'eventuale installazione di impianti solari termici. E' esclusa invece l'installazione in sostituzione anche parziale dei generatori di calore esistenti con generatori di calore alimentati a biomasse (di qualunque tipo) e di impianti di cogenerazione di qualsiasi tipologia.
- Esercizio e conduzione degli impianti tecnologici (termici), in modo conforme alle leggi e normative vigenti, garantendo livelli di comfort e funzionalità almeno pari a quelli forniti al momento della presa in consegna degli edifici e comunque nel rispetto dei vincoli normativi e legislativi vigenti;
- Manutenzione ordinaria di centrale termica ivi inclusi componenti esistenti o realizzati durante il periodo contrattuale e delle eventuali opere edili realizzate durante il periodo contrattuale nei termini paragrafo 2.4.1 del Capitolato tecnico di gara, allegato al presente Accordo Quadro;
- Manutenzione Straordinaria Base su tutte le opere eseguite (impianti ed eventuali opere edili) durante il periodo contrattuale e sulle caldaie esistenti alla data della Consegna degli Edifici, nei termini di cui al successivo paragrafo 2.4.2 del Capitolato tecnico di gara, allegato al presente Accordo Quadro;
- Manutenzione Straordinaria Extra Canone degli impianti tecnologici (termici e di condizionamento), di produzione di energia termica da fonte rinnovabile, laddove richiesta, nei termini di cui al paragrafo 2.4.3 del Capitolato tecnico di gara, allegato al presente Accordo Quadro;
- Messa a norma degli impianti in centrale termica.
- Gestione dei titoli di efficienza energetica, relativamente a quelli generati dagli interventi (qualora non si opti per altri meccanismi di incentivazione più vantaggiosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo il Conto Energia Termico) e a quelli ottenibili su altri interventi effettuati anche da terzi presso lo stesso Ente, secondo le modalità specificate al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, allegato al presente Accordo Quadro;
- Assumere il ruolo di TERZO RESPONSABILE relativamente agli impianti oggetto di intervento, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013 e ss. mm. ii.
- Rivestire il ruolo di "OPERATORE" per gli impianti che fanno ricorso a gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 e ss. mm. ii.

#### b. Responsabilità del Concessionario

(a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo della Concessione.

(b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti, consulenti, Enti Consorziati richiedenti del servizio, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione.

(c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

(d) Il Concessionario è responsabile per l'adempimento di tutte le prescrizioni a lui imputabili in qualità di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 ss. mm. ii

(e) In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, il Concessionario, ai sensi della normativa applicabile, si assume con il presente Accordo Quadro la responsabilità di procedere alla loro messa a norma.

(f) Il Concessionario, in qualità di terzo responsabile, ai sensi della normativa applicabile, risponde del mancato rispetto delle norme relative agli impianti termici, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

(g) Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori presso il Consorziato CEV richiedente del servizio, il Concessionario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità di custode delle stesse.

Come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di gara allegato al presente Accordo Quadro, sono compresi nel servizio:

1. I servizi energetici;
2. La fornitura di impianti tecnologici e relative garanzie;
3. La gestione telematica degli impianti;
4. L'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria base ed extra canone;

*c. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario*

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

**(4). OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE**

*a. Principali obbligazioni del Concedente*

Il Concedente si impegna a:

(a) adempiere tempestivamente ad ogni suo obbligo ai sensi del presente Accordo Quadro;

(b) compiere, con la propria struttura interna, attività di promozione al fine di far aderire al progetto il maggior numero di consorziati entro i 18 mesi dalla data di firma del presente Accordo Quadro

**(5). SALUTE, SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO I CONSORZIATI CEV**

*a. Misure generali di tutela*

(a) Tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo Quadro sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché ad adottare ogni altra cautela e/o presidio previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(b) Il Concessionario ed i subappaltatori, durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro, sono tenuti a far sì che tutto il proprio personale sia munito di tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008 (corredato di fotografia del lavoratore e riportante il suo nome, cognome, data di assunzione, qualifica e impresa di appartenenza-datrice di lavoro), che dovrà essere indossato e sempre visibile, e ad osservare i documenti in materia di sicurezza redatti ai sensi del presente articolo nonché tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

*b. Salute e sicurezza nella Fase di Esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo Quadro*

(a) Il Responsabile dei Lavori, nominato dal Concessionario, sarà responsabile di tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, il Responsabile dei Lavori potrà, a propria totale

discrezione, allontanare dal Cantiere i dipendenti del Concessionario e/o di eventuali subappaltatori in qualsiasi caso rilevi comportamenti e/o circostanze che si pongano in contrasto con gli obblighi in capo al Concessionario ai sensi del presente Accordo e tali da pregiudicare la sicura e corretta realizzazione dell'Opera, fermo restando che in tali ipotesi il Concessionario e/o i subappaltatori dovranno tempestivamente provvedere alla sostituzione degli eventuali dipendenti allontanati con nuovi dipendenti dagli stessi individuati.

(b) Il Concessionario, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, dovrà tempestivamente individuare il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione e comunicarne tempestivamente i nominativi al Consorziato CEV per cui sta svolgendo il servizio, il quale, entro 7 giorni dovrà esprimere il proprio consenso su tali nomine, che non potrà essere irragionevolmente negato e, nel caso, dovrà fondarsi su circostanze oggettive. Trascorso inutilmente il suddetto termine il consenso sulle nomine di tali soggetti si intenderà reso.

(c) Nel presupposto del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione ha la responsabilità dell'esecuzione dei compiti stabiliti dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e il Coordinatore per l'Esecuzione ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

(d) Il Responsabile dei Lavori, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, ha la responsabilità di verificare gli adempimenti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione agli obblighi di cui al precedente punto (c).

(e) In nessun caso l'esercizio di qualsiasi potere o l'adempimento di un qualsiasi obbligo da parte dei coordinatori per l'esecuzione libererà il Concessionario dall'adempimento dei suoi compiti e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.

(f) Il Concessionario ed il Consorziato CEV richiedente del servizio dovranno discutere ed a condividere il contenuto del PSC.

(g) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, sono altresì ad esclusivo carico del Concessionario:

1. gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare agli artt. 96 e 97, ivi inclusa la predisposizione del POS, in conformità ai contenuti del PSC, nonché sulla base delle indicazioni del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione e del D. Lgs. 81/2008;
2. l'esibizione al Responsabile dei Lavori della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008;
3. l'installazione, collaudo e gestione di adeguate misure antincendio all'interno del Cantiere, nonché l'organizzazione di un apposito servizio volto a gestire le emergenze antincendio e di primo soccorso attraverso la nomina di un responsabile per la gestione di tali emergenze avendo cura che anche ciascun eventuale subappaltatore adotti analoghe cautele;
4. la tempestiva segnalazione scritta al Coordinatore per l'Esecuzione ed al Responsabile dei Lavori di qualsiasi incidente, incendio o esplosione che si sia verificato all'interno del Cantiere, nonché di qualsivoglia evento che possa costituire, anche solo potenzialmente, un pericolo per la salute e la sicurezza dei soggetti presenti in Cantiere;
5. i costi necessari ad assicurare un servizio di custodia e guardiania del Cantiere;
6. l'allestimento e la predisposizione della segnaletica di Cantiere, dei dispositivi di protezione collettiva – anche per quanto riguarda il personale di eventuali subappaltatori – nonché dei dispositivi di protezione individuale a tutela dei propri dipendenti in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

### c. Salute e sicurezza nella Fase di Gestione

(a) Restano fermi, anche durante la Fase di Gestione, gli obblighi di osservanza delle misure generali di tutela di cui al presente articolo.

(b) Il Concessionario si impegna a fornire al Consorziato CEV per cui svolge il servizio, prima dell'inizio della Fase di Gestione, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori, la documentazione di cui all'art. 26, comma 1 lett. (a) del D. Lgs. 81/2008.

### **(6). PRESTAZIONI GARANTITE E RELATIVE PENALI**

Il Concessionario garantisce un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale dell'Ente Consorziato CEV e/o di altri soggetti autorizzati, fruitori degli immobili inclusi, l'intervento presso l'impianto, secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo.

A tale scopo il Concessionario rende disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico verde/cellulare, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata della Concessione, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 –18,00 e al sabato 7,30 – 12,00) è predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità.

A seguito della chiamata, il reperibile garantirà il pronto intervento presso l'impianto entro 60 minuti per la verifica di eventuali guasti o anomalie, e per i necessari provvedimenti di emergenza; successivamente, entro 120 minuti, ove l'urgenza lo richieda, dovrà essere in loco una squadra opportunamente attrezzata per l'esecuzione dell'intervento necessario.

A seguito dell'intervento dovrà essere inviata una nota all'Ente Consorziato CEV nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell'uscita e le attività eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilità dell'impianto.

L'Ente consorziato CEV, dovendo comunque ripristinare il normale funzionamento delle attività, sarà libero di servirsi di soggetti terzi con costi a carico del Concessionario, per eseguire l'intervento nei seguenti casi:

- nel caso in cui il ritardo nell'intervento dovesse comportare un'interruzione nell'erogazione dei servizi energetici superiore a 2 ore;
- nel caso in cui l'intervento da parte del Concessionario non dovesse portare alla soluzione del problema ed al ripristino del servizio energetico entro 24h dalla segnalazione;

Il Concessionario è comunque obbligato a recarsi sul posto ove l'intervento è stato richiesto, anche per agevolare l'intervento da parte della ditta eventualmente chiamata sul posto.

In caso di mancato ottemperamento da parte del Concessionario di quanto previsto nel presente articolo, l'Ente Consorziato CEV avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria pari a 50 euro per ogni ora di ritardo e fino a un massimo di euro 250 euro entro le 24 ore successive alla richiesta di intervento ed euro 100 per ogni giorno successivo.

Le penalità di cui trattasi non potranno, in ogni caso, cumulativamente superare il 7.5% dell'importo complessivo del Canone pagato dall'Ente Consorziato CEV (intendendosi per esso l'importo dovuto per tutta la durata del Contratto stipulato tra di essi), pena la risoluzione del Contratto stesso.

### **(7). TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Ove ciò sia possibile, sarà onere e responsabilità del Concessionario certificare il Risparmio Energetico Complessivo Effettivo presso le autorità competenti e conseguire il rilascio dei titoli di efficienza energetica (“TEE”) e cederli sul mercato, informando l’Ente Consorziato CEV dei TEE ottenuti. Il Concessionario assume integralmente il rischio relativo al rilascio e al valore dei TEE. Qualora per qualsiasi ragione – anche per eventuali mutamenti sopravvenuti della normativa – il Concessionario non riuscisse ad ottenere, in tutto o in parte, il rilascio dei TEE ovvero il valore degli stessi venisse ridotto in qualsiasi misura, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo né richiedere la modifica di alcuno dei termini dell’Accordo Quadro.

In nessun caso la richiesta da parte del Concessionario di titoli di efficienza energetica, ovvero la richiesta di qualsiasi incentivo o vantaggio, riferito agli interventi di miglioramento della efficienza energetica oggetto di questo Accordo Quadro, può avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico dell’Ente Consorziato CEV. Il Concessionario si impegna parimenti a tenere indenne e manlevare L’Ente Consorziato CEV da qualsiasi sanzione attribuita dal GSE od onere connesso all’eventuale revoca dei TEE o di altre forme di incentivazione, in relazione all’intervento effettuato. Fermo restando quanto specificato nel periodo precedente, l’Ente Consorziato CEV presterà ogni ragionevole assistenza al Concessionario nella produzione dei dati e/o dei documenti di propria competenza che si rendessero necessari da parte del medesimo ai predetti fini.

#### **(8). ADEMPIMENTI MINIMI DEL CONTRATTO TRA IL CONCESSIONARIO ED IL CONSORZIATO CEV**

Prima della stipula del contratto con l’Ente Consorziato CEV, il Concessionario ha l’obbligo di:

- determinare le baseline in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1 dell’Allegato Calcolo Canone allegato al presente Accordo Quadro;
- predisporre il progetto definitivo dell’intervento previsto e sottoporlo ad approvazione dell’Ente Consorziato CEV;
- presentare un P.E.F. ;

Il contratto di efficientamento energetico stipulato da fra il Concessionario e l’Ente Consorziato CEV dovrà rispettare i seguenti elementi minimi:

- dovrà essere conforme al capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro;
- il canone dovrà essere determinato secondo quanto previsto dall’allegato “Calcolo Canone” allegato al presente Accordo Quadro;
- dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Allegato 8 del Decreto Legislativo 102/14;
- dovrà contenere allegato un piano di misura e verifica coerente con quanto previsto nell’offerta tecnica, e con gli allegati “Capitolato tecnico” e “Calcolo Canone” e conforme al Protocollo IPMVP;
- contenere in allegato un P.E.F.;
- presentare progetto definitivo delle opere che intende realizzare e sottoporlo all’approvazione dell’Ente Consorziato CEV;
- prevedere espressamente che i benefici dell’eventuale accesso al conto energia termico restino in capo al Concessionario;
- definire in accordo la durata contrattuale anche sulla base dell’accesso da parte del Concessionario ai benefici di meccanismi di incentivazione quale il conto energia termico.

Il contratto, prima della sottoscrizione, deve essere inviato a mezzo di posta elettronica certificata al Consorzio CEV. Copia sottoscritta dovrà essere infine trasmessa allo stesso.

#### **(9). CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONSORZIATI CEV**

Il concessionario applicherà le seguenti percentuali (%) di sconto:

- percentuale (%) di risparmio (%REG come da Calcolo Canone allegato al presente Accordo Quadro) che riesce a garantire per singolo edificio, garantendo un risparmio minimo almeno pari al 15%:

\_\_\_\_\_

- percentuale (%) di risparmio immediatamente retrocessa al comune (Risparmio Energetico Riconosciuto all'Ente REC come da Calcolo Canone allegato al presente Accordo Quadro). Tale percentuale (%) deve essere almeno pari al 5%: \_\_\_\_\_

- percentuale (%) di l'Extra Risparmio Annuo Riconosciuto all'Ente ERR in caso di over performance (come da allegato Calcolo Canone): \_\_\_\_\_

- indicare la percentuale (%) di riduzione della baseline di manutenzione (%RMAN) rispetto alla condizioni di baseline: \_\_\_\_\_

- percentuale % girata all'Ente del controvalore economico dei TEE incassati nel corso della vita utile dei progetti: \_\_\_\_\_

- percentuale (%) di ribasso da applicare alle attività di manutenzione straordinaria EXTRA CANONE:

\_\_\_\_\_

#### **(10). TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Accordo Quadro, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto tra il Concessionario e l'Ente Consorziato CEV è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Accordo Quadro.

A tal fine, il Concessionario comunica all'Ente Consorziato CEV gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) che sarà comunicato dall'Ente Consorziato CEV.

#### **(11). GARANZIA DEFINITIVA**

Per la garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, il Concessionario deve costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del Valore dell'Investimento relativo al lotto per cui si è presentata offerta.

Nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzioni previste dalla normativa.



## **(12). CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

## **(13). SUBAPPALTO**

---

## **(14). ASSICURAZIONI**

Il Concessionario, in accordo tra le Parti, si impegna a stipulare entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo Quadro una polizza assicurativa che tenga indenne il CEV da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

## **(15). SUPERVISIONE E CONTROLLO**

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e delle singole adesioni al progetto oggetto dell'Accordo sono svolte dal Consorzio CEV e da suoi eventuali delegati. Il Consorzio CEV si farà onere di raccogliere eventuali istanze di reclamo/segnalazioni di non conformità presso i propri Consorziati facendo anche delle verifiche a campione.

Il CEV si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e di richiedere al Concessionario l'elaborazione di reports specifici, nel formato e nelle modalità fissate dal Consorzio.

## **(16). RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

### *a. Risoluzione per inadempimento del Concessionario*

Premesso che gli Enti Consorziati CEV riferiscono al Consorzio eventuali criticità nella gestione dei Contratti e possono nei loro contratti definire le clausole di risoluzione. Il Consorzio, oltre alle cause previste dalla Legge vigente, alla decima risoluzione avvenuta per inadempimenti/violazioni della normativa vigente e delle disposizione del Capitolato tecnico imputabile al Concessionario ha la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro.

In caso di fallimento del Concessionario, il Concedente si avvale delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

## **(17). CONTROVERSIE**

(a) Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo Quadro sono devolute alla magistratura ordinaria.

(b) Foro esclusivo è quello di Verona.

## **(18). SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

(a) Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa, e senza alcun onere per gli Enti Consorziati CEV:

1. le spese contrattuali;
2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, discarica spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
4. le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni;

(b)A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravano sui lavori oggetto della Concessione.

## **(19). DISPOSIZIONI GENERALI**

### **a. Proprietà Intellettuale**

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente e l'Ente Consorziato CEV.

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente e all'Ente Consorziato CEV, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

### **b. Elezione di Domicilio, referente e corrispondenza relativa all'Accordo Quadro**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro o da esso previste, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate via PEC, fatti salvi i casi in cui si preveda espressamente l'invio a mezzo di raccomandata A.R., ai seguenti indirizzi:

- Per il Consorzio CEV \_\_\_\_\_; il referente del presente Accordo Quadro è \_\_\_\_\_.
- Per \_\_\_\_\_ . Il referente del presente Accordo Quadro è il Sig. \_\_\_\_\_

Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data del loro effettivo ricevimento da parte del destinatario. Qualsiasi modifica nella denominazione di una delle Parti o della sua sede, dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. o mediante PEC alla controparte entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione e avrà efficacia dalla data della sua ricezione.

### **c. Riservatezza**

Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'oggetto dell'Accordo Quadro e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Concedente e dell'Ente Consorziato CEV, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all'adempimento dell'Accordo Quadro medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione dei Lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con il Concedente e l'Ente Consorziato CEV.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente e l'Ente Consorziato CEV di tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento dell'Accordo Quadro e per un periodo successivo di tre anni.

d. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati al presente Accordo Quadro formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

e. Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

**(20). ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO**

1 – CAPITOLATO TECNICO

2 – CALCOLO CANONE

3 – OFFERTA TECNICA DEL CONCESSIONARIO

4 – OFFERTA ECONOMICA DEL CONCESSIONARIO

5 – (eventuale) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA A.T.I.

6 - \_\_\_\_\_

\* \* \*

[luogo] [data]

Il Concedente

\_\_\_\_\_

il Concessionario

\_\_\_\_\_